Comune di
Pozzuolo Martesana

Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana'

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 del 21-12-2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ANNO 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno ***duemilaventi*** *il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 20:15, mediante adunanza in videoconferenza.*

Richiamata la normativa vigente recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile su tutto il territorio nazionale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) punto 5 del DPCM 18/10/2020.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 09-04-2020 "Fissazione dei criteri per la tenuta delle Giunte Comunali in videoconferenza".

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA	***SINDACO***	Presente
OLIVARI GIOVANNI PAOLO	***VICE SINDACO***	Presente
MORRA EMANUELA	***ASSESSORE***	Presente
MAFESSONI ILARIA GIULIA	***ASSESSORE***	Presente

CATERINA ANGELO MARIA	***ASSESSORE ESTERNO***	Presente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Assume la presidenza ***Sindaco SILVIO GIUSEPPE MARIA LUSETTI*** *in qualità di* ***SINDACO***

Partecipa in videoconferenza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n.267/2000 il SEGRETARIO GENERALE ***Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE,*** *che provvede alla redazione del presente verbale.*

Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30 settembre 2021 con riferimento all'esercizio 2020.
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL.

RILEVATO CHE:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":
  1) *«gli organismi strumentali* dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica.
  2) *gli enti strumentali controllati* dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
     a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
     b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
     c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
     d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
     e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di

concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) *gli enti strumentali partecipati* di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
4) *le società controllate* dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
    a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
    b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
5) *le società partecipate* dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2020, con riferimento all'esercizio 2019, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»;

- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: *«Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*
    1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
    2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;
- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: *«Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*
    a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
    Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
        - *totale dell'attivo,*
        - *patrimonio netto,*
        - *totale dei ricavi caratteristici.*

    Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.
    La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione

del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- *b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
- la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2020 è la seguente:

Parametri	Comune di Pozzuolo Martesana	Soglia del 3%	Soglia del 10%
Totale attivo anno 2019	35.128.761,53	1.053.862,83	3.512.876,15
Patrimonio netto anno 2019	31.143.885,65	934.316,57	3.114,388,56
Ricavi caratteristici anno 2019	150.727,14	4.521,81	15.072,71

CONSIDERATO che il Comune di Pozzuolo Martesana presenta la situazione di partecipazioni in società ed enti strumentali così riassunta:

- in base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati non fanno parte del gruppo comunale di Pozzuolo Martesana le seguenti **società**:
  a) Nessuna
- in base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati non fanno parte del gruppo comunale di Pozzuolo Martesana i seguenti **enti strumentali**:
  a) Nessuna
- in base alle soglie di irrilevanza economica o percentuale, è fuori il perimetro di consolidamento:
  a) AFOL METROPOLITANA – Azienda Speciale - Agenzia per la formazione - Milano;

VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2019 sono inclusi nel perimetro di consolidamento le seguenti società partecipate:

- CEM AMBIENTE SpA
- FAR.COM Srl
- CAP HOLDING SpA

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27/09/2017 di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni – Ricognizione partecipazioni possedute;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 10/12/2020 ad oggetto: "Art. 20 d.lgs. n. 175/2016 - approvazione piano razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche", convocato per la seduta che si terrà in data odierna, con la quale

l'Ente approva il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Pozzuolo Martesana;

VISTI i pareri e le attestazioni resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) **DI INDIVIDUARE**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e sulla scorta della relazione di "Individuazione Gruppo Amministrazione del Comune di Pozzuolo Martesana e perimetro di consolidamento esercizio 2020" ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del "Gruppo Comune di Pozzuolo Martesana"
   - **Enti strumentali partecipati**:
     a) AFOL METROPOLITANA – Azienda Speciale - Agenzia per la formazione - Milano;
   - **Società partecipate**:
     a) CEM AMBIENTE Spa;
     b) FARCOM Srl;
     c) CAP HOLDING Spa;

2) **DI INDIVIDUARE**, altresì, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato dell'anno 2020, i componenti del "Perimetro di Consolidamento del Comune di Pozzuolo Martesana", nei seguenti organismi partecipati:
   - **Società partecipate**:
     a) CEM AMBIENTE Spa;
     b) FARCOM Srl
     c) CAP HOLDING Spa;

3) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore 4 Finanziario e Risorse umane ogni ulteriore adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'anno 2020 del Comune di Pozzuolo Martesana, entro il 30/9/2021;

4) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, unitamente alle direttive e linee guida per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie alle società oggetto di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'anno 2020, in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e di quanto previsto dal principio 4/4 allegato al medesimo decreto;

5) **DI DICHIARARE,** altresì, l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Verbale della Giunta Comunale n. 36 del 21-12-2020

IL SINDACO
Sindaco SILVIO GIUSEPPE MARIA LUSETTI
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

La presente deliberazione:

E' stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Pozzuolo Martesana,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Pozzuolo Martesana, 21-12-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005